



Ministero degli Affari Esteri  
e della Cooperazione Internazionale



**Ispettorato nazionale  
per la sicurezza nucleare  
e la radioprotezione**

## **CONVENZIONE**

### **TRA**

#### **IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**

nel prosieguo denominato MAECI, in quanto Autorità Nazionale per l'Attuazione del Trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBT) con sede in Roma, Piazzale della Farnesina, n. 1, codice fiscale n. 80213330584, rappresentato dal Ministro Plenipotenziario Luca Franchetti Pardo, Vice Direttore Generale per gli Affari Politici e la Sicurezza/Direttore Centrale per la Sicurezza, domiciliato per la carica presso la sede del Ministero;

### **E**

#### **L'ISPETTORATO NAZIONALE PER LA SICUREZZA NUCLEARE**

#### **E LA RADIOPROTEZIONE**

di seguito denominato ISIN, con sede in Roma, via Capitan Bavastro, 116 Codice Fiscale n. 97956490581, agli effetti del presente atto rappresentato dal Direttore Generale, Avv. Maurizio Pernice, nato a Roma il 03/11/1955.

### **PREMESSO CHE:**

1. ai sensi della Legge 15 dicembre 1998 n. 484 di ratifica del "Trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari" (CTBT), così come modificata dalla Legge del 24 luglio 2003 n. 197, il MAECI è stato designato "Autorità Nazionale" ed è tenuto a curare i rapporti con l'Organizzazione del Trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBTO) di Vienna ed a promuovere e coordinare le attività delle Amministrazioni nazionali competenti;
2. ai sensi dell'art. 3 della citata Legge n. 484/1998, come modificato dalla Legge n. 197/2003, il MAECI, per gli adempimenti di competenza, stipula apposite convenzioni con l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici - APAT (oggi ISPRA) e con Enti, Agenzie ed Istituti specializzati nella sorveglianza tecnica del territorio nazionale;
3. ai sensi degli articoli 1 e 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, recante "Attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi" e s.m.i., l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione

- ISIN è l'autorità di regolazione competente in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione, subentrata nelle funzioni e nei compiti che in via transitoria sono stati esercitati fino al 31 luglio 2018 dal Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);
4. L'ISIN svolge, pertanto, le funzioni tecnico-scientifiche di interesse nazionale in materia di rischio nucleare e controllo della radioattività ambientale ed è subentrato nella competenza delle questioni tecniche di cui ai successivi punti 6a), 6b) e 6c), assumendo, in particolare, la titolarità e la gestione del laboratorio radionuclidico;
  5. l'ISIN, di conseguenza, è subentrato anche nei rapporti tra ISPRA e il MAECI, aventi ad oggetto la collaborazione nelle suddette funzioni tecnico scientifiche e attività tecniche;
  6. il Protocollo Tecnico, che fa parte integrante del Trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBT), specifica le modalità di collaborazione internazionale che potranno essere seguite dagli Stati Membri attraverso l'Autorità Nazionale, con riferimento a:
    - a) il Sistema Internazionale di Monitoraggio (*International Monitoring System - IMS*);
    - b) il Centro Internazionale Dati (*International Data Center - IDC*) con sede a Vienna;
    - c) il sistema delle Ispezioni in Sito (*On Site Inspection - OSI*);
  7. il laboratorio radionuclidico, ora trasferito all'ISIN, fa parte dell'*IMS* di cui al punto 6a), in quanto laboratorio radionuclidico RL10 espressamente citato, come Laboratorio ANPA, nella tabella 2-B dell'annesso 1 del Protocollo allegato alla Legge n. 484/98 di ratifica del Trattato;
  8. il Trattato richiede che i laboratori radionuclidici siano certificati dal Segretariato Tecnico Provvisorio (PTS) della Commissione Preparatoria per la CTBTO e che, a seguito della certificazione, il CTBTO stipuli un contratto direttamente con l'autorità titolare di detti laboratori;
  9. l'autorità titolare, in quanto responsabile della gestione del Laboratorio RL10, è ISIN, che è subentrato nel contratto stipulato da ISPRA con la CTBTO, il quale prevede un corrispettivo per le misurazioni radiometriche effettuate per conto del CTBTO e per la parziale copertura delle spese sostenute per la manutenzione delle attrezzature;
  10. l'ISIN fa parte della struttura nazionale di attuazione del Trattato ed è autorizzato allo scambio di dati e prodotti di analisi con l'*IDC*, le cui apparecchiature di trasmissione satellitare, nel corso del 1999 ed in previsione dell'entrata in vigore del Trattato, sono state collocate presso la sede del laboratorio già APAT oggi ISIN, a cura del Segretariato Tecnico Provvisorio (PTS) della Commissione Preparatoria per la CTBTO;
  11. finalità della presente Convenzione è la gestione del Laboratorio RL10 nell'ambito del Sistema di Monitoraggio Internazionale (*IMS*) del CTBT, comprensiva dell'esecuzione delle misure radiometriche richieste dal CTBT, dello scambio dei dati con il sistema

informativo centrale di Vienna (*IDC*) e della continua partecipazione alle riunioni periodiche del CTBTO e dei workshop tematici ai fini del monitoraggio di eventuali esperimenti nucleari;

### **VISTE**

Le particolari competenze e l'esperienza, maturate nel settore del rischio nucleare e del controllo della radioattività ambientale dalla struttura e dal personale tecnico del laboratorio RL10, confluiti integralmente in ISIN;

### **SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

#### **ART. 1**

L'ISIN e il MAECI collaboreranno ai fini degli adempimenti previsti dalla Legge 15 dicembre 1998, n. 484, così come modificata dalla Legge del 24 luglio 2003, n.197, di ratifica ed esecuzione del "Trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari" con Protocollo e Annessi, adottato a New York dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 settembre 1996.

#### **ART. 2**

L'ISIN metterà a disposizione un apposito Nucleo tecnico-scientifico per le attività previste dalla Legge 24 luglio 2003, n. 197, costituito dalle seguenti professionalità:

- a) responsabile della struttura che ospita il Laboratorio RL10;
- b) responsabile del Laboratorio RL10;
- c) analista senior;
- d) analista junior;
- e) responsabile della qualità;
- f) personale tecnico/amministrativo per le competenti attività di supporto.

Una medesima unità di personale può assumere e ricoprire uno o anche più profili professionali nel caso dei profili di cui alle lettere a), b) e c), se in possesso dei necessari requisiti di competenza e esperienza richiesti per ciascuno di essi.

Qualora si renda necessario, il Nucleo tecnico scientifico sarà integrato da professionalità che curano per ISIN la gestione informatica e/o i servizi generali.

Il Nucleo tecnico-scientifico, avrà i seguenti compiti:

- gestire il Laboratorio radionuclidico RL10 dell'IMS incluse le apparecchiature utilizzate per le misure radiometriche e le relative basi di dati di interesse per l'Autorità Nazionale;
- effettuare le misurazioni richieste dal CTBT previste nell'ambito dell'IMS;

- supportare il Segretariato Tecnico Provvisorio (PTS) per il sistema (*hardware e software*) di trasmissione dati (*Global Communication Infrastructure - GCI*) del Laboratorio italiano RL10 collegato all'*International Data Center (IDC)* di Vienna;
- partecipare ai test prestazionali proposti dalla CTBTO;
- effettuare una valutazione tecnica dei dati radiometrici a richiesta dell'*International Data Center (IDC)* di Vienna;
- partecipare alle riunioni periodiche della CTBTO e ai workshop tematici, previa specifica autorizzazione dell'Autorità Nazionale;
- supportare il MAECI in merito a richieste della CTBTO sulle attività di competenza ai sensi della Convenzione.

### **ART. 3**

L'ISIN presenterà ogni tre mesi all'Autorità Nazionale un rapporto sull'attività svolta ai sensi della presente Convenzione.

L'ISIN parteciperà, altresì, alle riunioni di coordinamento convocate dall'Autorità Nazionale con gli enti che collaborano per l'esecuzione del Trattato, nel contesto della struttura per l'applicazione del CTBT.

### **ART. 4**

La presente Convenzione impegna l'ISIN dal 1 gennaio 2021 e sarà obbligatoria per il MAECI soltanto dopo che sarà approvata e resa esecutiva nelle forme previste dalla legge.

La presente Convenzione entra in vigore dalla data di sottoscrizione e termina il 31 dicembre 2021, con decorrenza dal 1 gennaio 2021.

### **ART. 5**

A fronte degli oneri economici che l'ISIN dovrà sostenere per spese di personale e collaborazioni di cui agli artt. 2 e 7 e per uso e manutenzione delle attrezzature di proprietà dell'Ispettorato nell'esecuzione dei compiti di cui alla presente Convenzione, il MAECI s'impegna ad erogare all'ISIN la somma onnicomprensiva di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), fuori campo IVA ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 633/72, in quanto trattasi di attività istituzionali, pagabili in quattro rate trimestrali di Euro 12.500,00 (dodicimilacinquecento/00) cadauna, esclusivamente previa presentazione, da parte dell'ISIN, di note di debito e di relazioni sull'attività svolta come previsto dall'art. 3 della presente Convenzione, entro il mese successivo alla chiusura del trimestre di riferimento. Da parte del MAECI null'altro è dovuto per il corretto e completo esercizio delle attività per le quali l'ISIN si impegna.

Il pagamento verrà effettuato sul conto di tesoreria unica n. 320103 intestato all'ISIN e trattenuto presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Roma tramite l'Istituto

Cassiere dell'ISIN: Banca Popolare di Sondrio, Viale Cesare Pavese, 336 (IBAN: IT49J0569603211000044000X63).

#### **ART. 6**

L'ISIN si impegna a mantenere a proprio carico gli emolumenti – stipendio ed indennità accessorie quali previste all'interno dell'Ispettorato – e relativi adempimenti amministrativi del personale di cui all'art. 2, incluso il trattamento per le missioni fuori sede che si rendessero necessarie ai fini dell'attuazione della presente Convenzione, debitamente autorizzate dall'Autorità Nazionale.

#### **ART. 7**

Il Nucleo tecnico-scientifico di cui all'art. 2 della presente Convenzione, costituito da ISIN sarà l'attuatore della Convenzione stessa.

L'ISIN si impegna altresì a gestire il laboratorio RL10 al fine di mantenere un adeguato standard qualitativo (certificazione) ovvero a svolgere tutte le attività necessarie per un eventuale rientro nella piena operatività del laboratorio in caso di temporanea sospensione della certificazione. L'ISIN si impegna a mantenere attivo il sistema di comunicazione con il Centro Internazionale Dati (*IDC*) di Vienna.

L'ISIN continuerà a garantire la logistica per l'alloggiamento delle apparecchiature fornite dal PTS di Vienna ai fini della trasmissione dei dati.

#### **ART. 8**

Il personale dell'ISIN di cui all'art. 2 dovrà garantire la riservatezza dei dati e delle analisi effettuate. L'eventuale divulgazione dei dati raccolti in applicazione della presente Convenzione dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Autorità Nazionale.

La documentazione e le informazioni rese disponibili dalla controparte, di cui l'ISIN verrà in possesso durante l'esecuzione delle attività oggetto del presente atto, dovranno essere considerate riservate.

È fatto divieto all'ISIN di utilizzare e/o trasferire ad altri, in qualsiasi formato, o pubblicizzare la documentazione e le informazioni sopra citate.

#### **ART. 9**

Fatto salvo l'eventuale utilizzo da parte dell'ISIN, per la sola realizzazione dei propri fini istituzionali, i risultati delle attività svolte, come anche la documentazione raccolta ed utilizzata, rimangono di proprietà esclusiva del MAECI e non potranno essere utilizzati, senza la

preventiva ed esplicita autorizzazione del MAECI e comunque con l'obbligo di riferimento alla presente Convenzione, né dall'ISIN né da chiunque collabori a tali attività a qualsiasi titolo.

#### **ART. 10**

In caso di inadempienza da parte dell'ISIN degli obblighi di cui agli artt. 2, 3, 6, 7, 8 e 9 della presente Convenzione, il MAECI tratterà dall'importo pattuito la somma necessaria a rinegoziare i predetti obblighi con altro contraente per il restante periodo di vigenza della Convenzione stessa.

#### **ART. 11**

La presente Convenzione sconta l'imposta di bollo in base al D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 e sue successive modificazione e integrazioni.

#### **ART. 12**

Per quanto non espressamente disposto nella presente Convenzione, si applicano le norme del Codice Civile.

#### **ART. 13**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione e/o esecuzione della presente Convenzione è esclusivamente competente il Foro di Roma.

#### **Per il MAECI**

**Min. Plen. Diego Brasioli**  
**Vice Direttore Generale della DGAP/**  
**Direttore Centrale per la sicurezza,**  
**il disarmo e la non proliferazione**

#### **Per l'ISIN**

**Avv. Maurizio Pernice**  
**Direttore**

Il presente atto è sottoscritto dalle Parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge 7 agosto 1990 n. 241.